




*Ministero per i Beni e le Attività Culturali*

UFFICIO LEGISLATIVO

Prot. n.

Roma, li



Al Direttore generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici  
(rif. a fg. n. 15229 del 6/07/2009)

Al Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio  
(rif. a fg. n. 10047 del 19/06/2009)

Alla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Roma

e, p.c. Al Segretario generale del Ministero per i beni e le attività culturali

LORO SEDI

Oggetto: Antoine-Robert Gaudreaus, 1744, 'commode', con piano in marmo, rivestimento in lacche giapponesi e finiture in bronzo dorato, proprietà E. J. Safra Philantropic Foundation.

Si fa riferimento alla nota del 6 luglio u.s. di codesta Direzione generale, con la quale vengono chiesti chiarimenti a questo Ufficio in ordine, rispettivamente, alle modalità di esecuzione della sentenza del Tar. Lazio n. 4987 del 23 maggio 2008, riguardante il mobile indicato in oggetto, ed alla competenza riguardo alla conseguente attività procedimentale.

La richiamata sentenza del Tar del Lazio n. 4987/2008 annulla l'impugnato provvedimento del Direttore generale per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico di questo Ministero, n. prot. 20149 del 30 marzo 2007, di rigetto della domanda di 'rinnovazione' del vincolo concernente la 'commode' in oggetto, ex art. 128 del Dlgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio (di seguito anche "Codice"), per due motivi: violazione procedimentale omissiva (omesso "preavviso di rigetto", ex art. 10-bis della L. n. 241 del 1990); insufficiente e perplessa/contraddittoria motivazione con riguardo sia al profilo della rarità dell'opera, che a quello del collegamento del bene "*con il contesto storico-artistico nazionale*" (ossia, per così dire, in sintesi, con riferimento al profilo della 'italianità' del bene vincolato). La sentenza si conclude con la clausola "*fatti salvi gli ulteriori provvedimenti di competenza dell'amministrazione, tenuta a rinnovare il procedimento in contestazione, nel rispetto delle garanzie procedurali e delle indicazioni sopra evidenziate*".

La sentenza sviluppa, in sintesi, il seguente ragionamento: il Ministero dispone di un'ampia discrezionalità nel valutare i presupposti per il vincolo del bene; il giudice amministrativo può sindacare solo fino a un certo punto questa valutazione discrezionale; proprio per questo, in un caso del genere, tutte le garanzie di discussione procedimentale con il privato rivestono un rilievo sostanziale e sono indefettibili; perciò, la mancata comunicazione dei motivi di rigetto menoma in modo sostanziale il procedimento e non è superabile nemmeno con l'istituto della 'non annullabilità' per vizio formale, di cui all'art. 21-octies della L. n. 241 del 1990; è tanto vero – ha aggiunto il giudice amministrativo – che il vizio di mancato colloquio procedimentale riveste carattere sostanziale ed è, quindi, insuperabile, che le argomentazioni che il privato avrebbe potuto addurre nel procedimento contro la affermata 'italianità' del bene, e che ha potuto invece proporre soltanto nella sede giurisdizionale, appaiono già *prima facie* ("*nei limiti del sindacato esterno cui il Collegio deve attenersi*") meritevoli della massima considerazione e dimostrano – da qui il

secondo, autonomo motivo di annullamento – che il provvedimento di rigetto della domanda di revisione del vincolo non ha dato un'adeguata motivazione sul carattere di rarità dell'opera e sul requisito del 'collegamento', ossia sulla sua 'italianità', anzi, ha detto cose contraddittorie sul punto.

La sentenza non merita appello (pur recando, a dire il vero, un profilo di intrinseca contraddizione, tra la parte in cui si rileva il vizio procedurale e si afferma il limite al sindacato del giudice sulla discrezionalità tecnica di questa amministrazione, e la parte in cui, invece, sia pur indirettamente, si va a discutere della rarità e della 'italianità' del bene). Essa ben può ricevere esecuzione, nel rispetto delle prioritarie esigenze di interesse pubblico perseguite da questa Amministrazione, nei termini che di qui seguito si prospettano.

Occorre domandarsi quale sia la *norma agendi* che scaturisce da questa pronuncia (cosa deve fare, cioè, l'amministrazione, per riesercitare la funzione di tutela in conformità con la regola di diritto stabilita dal giudice amministrativo).

La risposta è, al riguardo, semplice: l'amministrazione deve riprendere il procedimento – come sempre avviene dopo un annullamento giurisdizionale di un provvedimento – dall'ultimo atto endoprocedimentale utile non travolto dall'annullamento.

Occorre, dunque, che il Direttore generale competente a decidere *ex art.* 128 del Codice riprenda la procedura, avendo due possibilità davanti a sé:

1) accogliere senz'altro la domanda originaria, senza dover compiere altri atti procedurali intermedi (trattandosi di esito pienamente soddisfacente per il privato);

2) oppure, in alternativa, ove, come sembra necessario per le motivazioni che seguono, ci si orienti in senso negativo (nella direzione, cioè, di assumere un nuovo atto di rigetto della domanda del privato):

- dare preavviso di rigetto con nuove e adeguate motivazioni [impennate sul triplice, concorrente presupposto: a) che l'opera presenta pregio e rarità adeguati ai fini della tutela; b) che la 'italianità' di detta opera non costituisce *ex se* un presupposto indefettibile, potendo bastare anche la sua rarità - da valutarsi pure in rapporto all'autore -, il pregio della medesima, la sua probabile o sicura appartenenza ad un complesso monumentale, come elementi costitutivi di per sé sufficienti ai fini del suo interesse storico-artistico particolarmente importante, richiesto dalla legge di tutela (su tale punto, strategico, si veda oltre); c) che, in ogni caso e in via subordinata, nel caso di specie sussisterebbero

comunque anche sufficienti elementi di ‘collegamento’ ai fini di tale ulteriore presupposto, ancorché non indefettibile ai fini della tutela, della ‘italianità’ dell’opera d’arte];

- assegnare un termine per la presentazione di osservazioni e memorie;
- riceversi tali produzioni (eventuali) della parte privata;
- adottare, quindi, un finale provvedimento conclusivo, con ampia motivazione, in cui sono ribaditi i tre punti [a), b) e c)] sopra in sintesi richiamati, tenendo nel debito conto le critiche e le repliche rese sul punto dal privato.

Naturalmente questo secondo provvedimento di diniego di revisione del vincolo in termini sfavorevoli al privato richiedente potrà essere anch’esso a sua volta impugnato, com’è fisiologico, dinanzi al Tar del Lazio.

La scelta negativa, come si chiarirà meglio in prosieguo, trova tuttavia una forte giustificazione nella necessità, in tal modo, di affermare un punto di strategico rilievo per questa Amministrazione – ciò che peraltro giustifica l’intervento nella vicenda di questo Ufficio legislativo –, ossia fornire una definizione precisante ed esplicitiva del concetto di ‘patrimonio culturale nazionale’, che costituisce uno dei concetti di base del sistema della tutela, e ciò non tanto al fine della soluzione del caso pratico in esame, che può assumere secondaria importanza, ma al fine essenziale di meglio delimitare i presupposti e i requisiti minimi per la sottoponibilità a tutela, secondo la legge nazionale, di beni di provenienza e/o fattura estera.

Mette conto di precisare, infine, che il parziale mutamento di prospettiva della nuova motivazione che verrebbe recata dal provvedimento di rigetto adottato all’esito della riedizione del procedimento, non si porrebbe in alcun modo in contrasto con la sentenza del Tar del Lazio. Essa, infatti, non reca – né avrebbe potuto farlo, dato il *thema decidendum* dinanzi a quel giudice dedotto – alcuna statuizione espressa sul punto, qui rilevante e determinante, ossia se occorra sempre e comunque, come autonomo presupposto imprescindibile di ogni provvedimento di tutela, la ‘italianità’ del bene. La sentenza, alla stregua, del resto, della motivazione dell’impugnato diniego di rinnovazione, dopo aver rilevato il vizio procedurale sull’art. 10-*bis* della L. n. 241/1990, ha criticato l’atto impugnato per la insufficiente/contraddittoria motivazione sul pregio e sulla ‘italianità’ (perché questo era il tema posto dalla domanda di rinnovazione e dal provvedimento di rigetto impugnato), ma non ha detto nulla (né avrebbe potuto dire nulla) sul diverso profilo, pregiudiziale e ‘a monte’ di quella discussione, se siffatto requisito della ‘italianità’ del bene sia davvero sempre e

comunque un elemento imprescindibile per vincolare un bene. Né può fondatamente sostenersi che, avendo discusso il Tar (in linea con la domanda di rinnovazione e con il provvedimento impugnato di rigetto) della 'italianità – non italianità' del bene, la sentenza di quel giudice recherebbe in tal modo un'implicita statuizione affermativa dell'indefettibilità di quel requisito. E' invero inconfigurabile una simile dilatazione dell'ambito oggettivo del giudicato (la massima per cui "il giudicato copre il dedotto e il deducibile" non può infatti valere a dare forza di giudicato anche a presupposizioni non esplicitate in proposizioni motivate contenute nella decisione). In altri termini: non è sostenibile la tesi per cui, a fronte della sentenza del Tar del Lazio, questa Amministrazione non avrebbe altra strada che accogliere la domanda, oppure dimostrare l''italianità' del bene vincolato. La funzione di tutela, pur nel rispetto del legittimo affidamento del privato e dei canoni di correttezza e buona fede oggettiva nel rapporto amministrativo, non può ritenersi 'consumata' sulla base di un assunto solo implicito, ma non esplicitato in statuizioni espresse della sentenza della cui esecuzione si tratta, con preclusione, in sede di riesercizio della funzione, di profili e argomenti (risolutivi e pregiudiziali) non dedotti o esplicitati nella motivazione del primo provvedimento di rigetto impugnato e annullato dal Tar.

Non ostano al riesercizio della tutela le successive azioni intentate dalla parte privata (ricorso per l'esecuzione della sentenza, dichiarato inammissibile dallo stesso Tar Lazio a seguito dell'intervenuta comunicazione di avvio del procedimento di riesame; successiva diffida e messa in mora a riprovvedere; nuovo ricorso al Tar del Lazio contro il silenzio di questa Amministrazione, *ex art. 21-bis* legge Tar). L'intervenuta scadenza dei termini del procedimento di rinnovazione (desunti dalla parte ricorrente, *a contrario*, da quelli del procedimento di vincolo) non consuma il potere (la stessa parte ricorrente, del resto, chiede comunque la rinnovazione della procedura e considera, giustamente, come mero silenzio-inadempimento quello contestato *ex art. 21-bis* cit.).

Tanto chiarito in merito ai profili procedurali per l'ottemperanza alla citata sentenza del Tar Lazio, occorre a questo punto chiedersi se la provenienza e/o fattura estera di 'cose' che presentino interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, costituisca un presupposto autonomo sempre necessario, alla stregua della normativa di settore, per la sottoponibilità a tutela, secondo la legge nazionale, di dette 'cose'.

Al riguardo è da rammentare che è l'art. 9 della Costituzione che assegna alla Repubblica la funzione di tutela con riguardo al "*patrimonio storico e artistico della Nazione*" (v. art. 9 Cost., secondo co.).

Tuttavia, com'è noto, tale enunciazione, come tutte quelle di principio, si inverte e trova un suo contenuto precettivo attraverso le disposizioni della legge ordinaria che danno attuazione, in questo come in altri casi, al dettato costituzionale.

Com'è altrettanto noto, la legge di settore vigente all'epoca della promulgazione della Costituzione (e quindi deputata ad attuarne i principi nella specifica materia) era la L. 1 giugno 1939, n. 1089. Anch'essa, finalizzava, in alcune sue disposizioni, l'esercizio dell'attività di tutela alla salvaguardia del 'patrimonio nazionale' (v., per quanto d'interesse nella presente questione, spec. art. 35 L. ult. cit.: "*E' vietata l'esportazione ... delle cose ... quando presentino tale interesse che la loro esportazione costituisca un ingente danno per il patrimonio nazionale tutelato dalla presente legge*").

Nella formula normativa testé richiamata, il dato terminologico su cui occorre soffermarsi non è tanto costituito dal lemma 'patrimonio', che vi compare in un significato evidentemente atecnico sotto il profilo giuridico, quanto dalla qualificazione di 'nazionale' ad esso attribuita, qualificazione che conferisce al termine patrimonio, quale che ne sia la specifica accezione, un valore unificante ed attrattivo, del singolo oggetto d'arte che vi viene ascritto, in una entità più complessiva ed organica.

Tale qualificazione, con riguardo allo specifico ambito di tutela che qui viene in rilievo, quello della circolazione internazionale degli oggetti d'arte e dei connessi poteri di controllo attribuiti all'amministrazione (non bisogna infatti dimenticare che anche il vincolo di cui è stata chiesta la revisione è stato disposto in sede di presentazione all'esportazione della *commode* indicata in oggetto), concerne il profilo di efficacia della legge nello spazio e vale anzitutto a dare fondamento normativo al principio secondo il quale la legge nazionale di tutela degli oggetti d'arte è applicabile subordinatamente alla presenza di detti oggetti nel nostro Paese (principio della 'territorialità', in forza del duplice e concorrente criterio della *lex rei sitae* e del carattere pubblicistico della disciplina), quale che sia la nazionalità di colui che con la cosa è nella relazione contemplata dalla legge per essere destinatario dei provvedimenti di tutela (proprietà, possesso, detenzione).

Peraltro è da dire che, ai fini dell'operatività della disciplina nazionale di tutela, non era (e non è) sufficiente il puro e semplice collegamento geografico

di un oggetto d'arte col territorio nazionale. Infatti il contatto puramente occasionale fra oggetto d'arte e territorio nazionale trovava una sua compiuta (e diversa) disciplina nell'istituto della 'temporanea importazione', regolato, in vigore della L. n. 1089/1939, dall'art. 42 di detta legge, ed attualmente normato (con la diversa denominazione di 'ingresso temporaneo') dall'art. 72 del Codice.

Tale istituto consente infatti che un oggetto d'arte di provenienza estera possa permanere in territorio nazionale in regime di 'esenzione' rispetto alla legge di tutela, a condizione che colui che si trova con l'oggetto in un rapporto giuridicamente qualificato provveda a farne certificare, ad opera dei competenti uffici di esportazione, la regolare provenienza da altro Paese (per i dettagli della relativa disciplina, con particolare riguardo alla tempestività della richiesta da presentare in tal senso, v. il precedente parere di questo Ufficio reso con nota n. 5071 del 9 marzo u.s.).

Ovviamente, la mancata richiesta dell'applicazione di tale regime di 'esenzione' determina l'accettazione da parte dell'interessato, per comportamento concludente, del sopra richiamato principio di 'territorialità' della tutela, con la conseguente sottoposizione dell'oggetto alle disposizioni della legge nazionale.

Pertanto, alla luce di quanto fin qui esposto, appare evidente che la 'italianità' dell'oggetto d'arte non costituisce affatto *conditio sine qua non*, di natura metagiuridica, perché l'attività accertativa dell'amministrazione in ordine al livello di interesse storico ed artistico espresso dall'oggetto stesso (ai fini del suo eventuale vincolo) possa legittimamente esplicarsi. L'operatività della legge nazionale di tutela non è quindi preclusa con riguardo agli oggetti d'arte stranieri, se la loro 'estraneità' all'ordinamento nazionale di tutela non è stata fatta formalmente constare, mediante la certificazione di ingresso temporaneo, all'atto della loro introduzione sul territorio dello Stato.

Tale criterio, solo all'apparenza formalistico, consente invece di dare fondamento giuridico certo all'appartenenza dell'oggetto d'arte ad un determinato ambito operativo di poteri pubblici finalizzati alla tutela dell'oggetto medesimo; e, per converso, di qualificare come interferenza indebita di un Paese, rispetto alle prerogative di un altro nella medesima materia, ogni esorbitanza da quello stesso criterio (sarebbe, ad esempio, una esorbitanza dall'esercizio legittimo dei poteri di tutela negare il permesso di riesportazione e

sottoporre a vincolo un oggetto d'arte coperto dalla certificazione di ingresso temporaneo in Italia).

Il principio testé richiamato non è peraltro tipico della (sola) legge di tutela nazionale, ma costituisce, in ambito internazionale, il fondamento comunemente condiviso non solo della lecita circolazione degli oggetti d'arte, ma anche dell'obbligo di cooperazione, fra gli Stati, al fine di consentire il recupero degli oggetti illecitamente circolanti.

Infatti la Convenzione UNESCO del 14 novembre 1970, ratificata dall'Italia con L. 30 ottobre 1975, n. 873, in materia di illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, nel sancire il reciproco obbligo, fra le Parti contraenti, alla cooperazione per consentire a ciascuna di esse di conservare il proprio patrimonio culturale, stabilisce che detto patrimonio è legittimamente costituito, per ciascuno Stato, da: "*a) beni culturali creati dal genio individuale o collettivo di cittadini dello Stato considerato e beni culturali importanti per lo Stato considerato, creati sul territorio di tale Stato da cittadini stranieri o da apolidi residenti su tale territorio; b) beni culturali trovati sul territorio nazionale; c) beni culturali acquisiti da missioni archeologiche, etnologiche o di scienze naturali, con il consenso delle autorità competenti del Paese di origine di tali beni; d) beni culturali formanti oggetto di scambi liberamente consentiti; e) beni culturali ricevuti a titolo gratuito o acquistati legalmente con l'assenso delle autorità competenti del Paese di origine di tali beni.*" (v. art. 4 della Convenzione ult. cit.).

Dalla definizione legislativa testé riportata emergono, quali dati normativi pregnanti, che:

- la cittadinanza dell'autore dell'oggetto d'arte non è determinante per l'attribuzione dell'oggetto stesso al patrimonio culturale di un determinato Paese;

- l'ascrivibilità dell'opera dell'artista straniero al patrimonio nazionale può dipendere o dalla creazione dell'opera stessa in territorio nazionale, ovvero dalla sua legittima acquisizione sulla base di 'scambi liberamente consentiti' (fra i quali sono da ricomprendere, all'evidenza, anche i trasferimenti di beni culturali da un Paese all'altro avvenuti nel rispetto delle regole vigenti tanto nel Paese di provenienza quanto nel Paese di arrivo dei detti beni).

E non v'è dubbio che, nel caso di specie, sulla base della documentazione proposta a questo Ufficio, possa ritenersi che la *commode* sia entrata



regolarmente in Italia come parte dell'arredo che la sua proprietaria, signora Finney, si era portata nel nostro Paese al momento di stabilirvisi in via definitiva. Di qui, presumibilmente, la scelta di detta signora di non richiedere, per detto oggetto d'arte, la certificazione di importazione temporanea, accettando così inequivocabilmente l'operare, per esso, delle disposizioni nazionali di tutela, che ne hanno poi determinato il diniego all'esportazione ed il vincolo (con la conseguente sua ascrizione al patrimonio artistico nazionale).

Né, su tale assetto della disciplina, hanno inciso in senso distonico le modifiche ad essa apportate, nella stessa prima metà degli anni '70 del secolo scorso, al fine di renderla compatibile con il disposto di cui all'art. 16 del Trattato di Roma, istitutivo della Comunità economica europea.

Infatti l'art. 35 della L. n. 1089/1939, dopo tali modifiche (introdotte dall'art. 1 del Dl. 5 luglio 1972, n. 288, a sua volta completamente sostituito in sede di conversione nella L. 8 agosto 1972, n. 487), così testualmente recitava, al primo comma, sullo specifico punto *"E' vietata, nei casi in cui costituisca danno per il patrimonio storico e culturale nazionale, l'esportazione dal territorio della Repubblica delle cose ..., che, o considerate in se stesse o in relazione al contesto storico-culturale di cui fanno parte, presentano interesse artistico, storico, ... a motivato giudizio dei competenti uffici di esportazione..."* ed aggiungeva, al secondo comma: *"Nella valutazione da compiere ai sensi del precedente comma i competenti uffici si attengono ad indirizzi di carattere generale stabiliti ... dalla Direzione generale ... del Ministero..."*.

I detti indirizzi, emanati dal Ministero con circolare del 13 maggio 1974, indicavano, fra i principi di carattere generale, in base ai quali l'esportazione di cose di interesse storico- artistico poteva essere suscettibile di recare danno al 'patrimonio nazionale'

*"1. Per quanto riguarda la singolarità delle cose stesse: a) particolare nobiltà della qualità artistica, normalmente indicata come pregio d'arte; b) rarità, in linea assoluta, oppure nei confronti di un determinato artista, o centro o scuola artistica, o in relazione alla regione o alla zona da cui l'oggetto proviene; ...d) originali qualità tecniche, anche in senso artigianale; ... f) particolare difficoltà di ulteriore acquisizione per restrizioni legali o simili quando si tratti di cosa originaria di altra nazione e di particolare interesse ... storico, artistico, ..."*

2. *Per quanto riguarda l'interesse delle cose in relazione al contesto storico culturale di cui esse fanno parte: a) appartenenza sicura, o anche probabile, ad un complesso artistico, storico, archeologico monumentale; b) caratteri che ne facciano un esempio considerevole di tradizioni locali; ...*".

Come si evince agevolmente dalla piana lettura dei sopra riferiti indirizzi generali, appare evidente che in nessuno di essi compare l'italianità dell'oggetto d'arte come criterio dirimente per la sua sottoposizione a tutela; anzi, in un caso, è espressamente indicata la difficoltà di ulteriori acquisizioni di oggetti simili *"quando si tratti di cosa originaria di altra nazione e di particolare interesse"* fra i criteri sintomatici del danno derivante al patrimonio nazionale in caso di autorizzazione all'esportazione di detti oggetti in luogo del diniego e del conseguente vincolo.

I sopra riferiti indirizzi costituiscono tuttora le linee guida dell'azione amministrativa di tutela in materia di controllo all'esportazione e di vincolo degli oggetti d'arte, considerato che il quadro normativo delineato, ancorché mutato nelle sue puntuali disposizioni, come fra poco si rammenterà, ha tuttavia mantenuto intatta la *ratio* ispiratrice delle medesime, e quindi le regole tecniche che ne presidiano l'attuazione.

A riprova, va ricordato che la normativa di riferimento è attualmente costituita dagli articoli 64-*bis*, 87 e 87-*bis* del Codice, il cui dettato, tenendo conto sia degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario (si vedano, segnatamente, gli artt. 28, 29 e 30 del Trattato istitutivo della Comunità europea, nella versione consolidata; la direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, e successive modifiche, già recepita con L. 30 marzo 1998, n. 88, poi rifiuta nel Dlgs. 29 ottobre 1999, n. 490, recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali; ed il regolamento CEE n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, e successive modificazioni, in attuazione del quale con la medesima L. n. 88/1998 sono state dettate disposizioni ulteriormente modificative della L. n. 1089 del 1939), sia dei vincoli conseguenti all'adesione e alla ratifica di Convenzioni internazionali nella specifica materia (tra cui, segnatamente, la già citata Convenzione UNESCO, adottata a Parigi nel 1970 e ratificata con L., n. 873/1975, e la Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, adottata a Roma il 24 giugno 1995 e ratificata con legge 7 giugno 1999, n. 213), fissa, in via integrativa, i principi generali della

circolazione internazionale delle cose di interesse storico ed artistico, statuendo nell'ordine che:

- il controllo sulla circolazione internazionale è finalizzato a preservare l'integrità del patrimonio culturale in tutte le sue componenti, così come individuate e 'dichiarate', sia in base al Codice che alle disposizioni previgenti. Con tale disposto si è espressamente inteso sgombrare il campo da un equivoco interpretativo ingenerato dalla non felicissima formula del comma 3 dell'articolo 1 della legge 19 aprile 1990, n. 84 (disposizione peraltro espressamente abrogata dall'art. 4, co. 1, lett. a, del Dlgs. 26 marzo 2008, n. 62, recante ulteriori disposizioni integrative e correttive al Codice) secondo la quale "*I beni culturali, in quanto elementi costitutivi dell'identità culturale della Nazione, per quanto riguarda il regime della circolazione, non sono assimilabili a merci*" e che da alcuni interpreti ed operatori era stata letta come un limite alla esplicazione della tutela nei termini tradizionali sopra riportati, e come un suo 'confinamento' ai soli oggetti d'arte dotati del requisito della 'italianità', creando così una inversione logica, in ragione della quale l'ascrizione dell'oggetto d'arte alla tipologia del 'bene culturale' e quindi la sua ricomprensione nel patrimonio storico ed artistico della Nazione, ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione, non sarebbe più stato conseguenza dell'interesse culturale accertato negli oggetti esaminati, bensì avrebbe costituito un limite consustanziale all'esplicazione dell'attività di tutela da parte dell'amministrazione;

- l'esercizio della funzione di controllo sulla circolazione internazionale delle cose d'arte, effettuato in conformità ai principi fissati dal Codice medesimo nonché agli obblighi assunti in sede comunitaria ed internazionale, sulla base dei trattati e delle convenzioni sottoscritti, costituisce funzione di preminente interesse nazionale;

- i beni costituenti il patrimonio culturale non sono assimilabili a merci, con riferimento al regime della loro circolazione internazionale. Con tale statuizione si è inteso dare recepimento al principio sancito dall'articolo 30 del Trattato istitutivo della Comunità, e successive modificazioni, secondo il quale le esigenze di "*protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale*" consentono di lasciare "*impregiudicati*", nelle varie legislazioni nazionali degli Stati membri, "*i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito*" delle cose d'arte, per la cui circolazione, pertanto, non opera l'obbligo, statuito agli articoli 28 e 29 del Trattato, di eliminazione

delle restrizioni quantitative, o di altre misure ad esse equivalenti, alla libera circolazione delle merci in ambito infracomunitario;

- le definizioni di 'patrimonio culturale nazionale' adottate in sede di accordi internazionali (segnatamente le già citate Convenzioni UNESCO ed UNIDROIT) non esauriscono peraltro la gamma delle cose d'arte eventualmente tutelabili a termini di legge nazionale (per la cui attuazione, in attesa dell'emanazione di nuovi "*indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero*" - v. art. 68, co. 3, Codice - si applicano tuttora i criteri tecnico-scientifici di cui alla richiamata lettera circolare del maggio 1974), ma semplicemente delimitano l'ambito di operatività degli obblighi reciprocamente assunti dagli Stati quali Parti contraenti dei detti accordi.

Ciò posto, appare evidente che l'italianità dell'oggetto d'arte per il quale si avvia il procedimento di tutela non è che uno dei possibili parametri tecnico-scientifici (e neppure il più influente, a pena, in caso contrario, di cristallizzare ad un dato momento storico il patrimonio culturale del Paese negando, in tesi, ogni possibilità di ulteriori suoi accrescimenti) alla cui stregua eventualmente valutare il grado di interesse storico ed artistico dell'oggetto sottoposto ad accertamento, interesse che, ove acclarato (anche in conformità ad uno o più dei parametri valutativi richiamati dalla circolare del maggio 1974), rende obbligatoria l'adozione del provvedimento di tutela, in quanto le specifiche norme di settore sono condizionanti per l'esercizio della funzione, nel senso che se c'è interesse culturale nell'oggetto preso in esame, allora deve esserci tutela, prevalente su ogni altro interesse, secondo la specifica gerarchia dei valori fissata in proposito dal dettato costituzionale (v., sul punto, la nota del Ministro *pro-tempore* n. 24516 del 28 settembre 2005, recante indirizzi per l'adozione degli atti di individuazione dei beni culturali da parte degli uffici dell'amministrazione).

Del pari, lo stesso asserito 'precedente' citato dal richiedente la revisione del vincolo apposto sulla *commode*, a ben vedere, non basa l'accoglimento dell'istanza di revisione concernente degli arazzi di manifattura francese esclusivamente sul fatto che tali oggetti d'arte siano dei "*beni culturali francesi, tipicamente rappresentativi dell'attività delle manifatture Gobelins*". Tale argomento rimane infatti assorbito da due altre valutazioni, ben più pregnanti, consistenti nell'accertamento di evidenti errori e carenze inficianti tutta la fase istruttoria del vincolo, e consistenti, nell'ordine: - in una adozione del primo provvedimento di tutela sul presupposto, erroneo, "*di una ipotetica provenienza*

*di detti arazzi dal salone dell'obelisco di Palazzo Labia a Venezia*"; - in una carenza assoluta "di indicazioni in merito all'autore, alla fabbrica, alla reale provenienza ed alla datazione degli arazzi nonché di valutazioni in ordine al pregio storico ed artistico dei beni ed alla loro peculiarità e rarità"; dati tutti che ben avrebbero potuto essere acquisiti in sede di rinnovazione del procedimento di dichiarazione e costituire il fondamento, motivato, di un nuovo provvedimento di vincolo, anziché portare (solo) all'annullamento di quello preesistente.

E tanto a tacere di ogni considerazione in merito alla legittimazione all'assunzione del provvedimento *de quo* da parte del Direttore regionale, di cui si dirà di seguito, nel definire l'assetto delle competenze *in subiecta materia*.

Con riguardo appunto al secondo quesito, concernente proprio la titolarità della competenza a provvedere all'esecuzione della sentenza del Tar Lazio, si segnala che in base al comb. disp. costituito dagli artt. 8, co. 2, lett. o, e 18, co. 1, lett. i, del Dpr. 26 novembre 2007, n. 233, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, attualmente vigente, la fase istruttoria del procedimento di 'rinnovazione' (*ex art. 128 Codice*) della dichiarazione dell'interesse culturale della *commode* in oggetto, vincolata in vigore della L. n. 1089/1939, è di pertinenza della Soprintendenza competente *ratione materiae et loci*, mentre l'adozione del provvedimento finale è di competenza del Direttore generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici.

IL CAPO DELL'UFFICIO

Mario Torsello

